



PROCEDURA APERTA PER DM PER EMODINAMICA (ESCLUSI STENT)

CONVENZIONE

CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DM PER EMODINAMICA

Lotti 6, 7, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 38, 40, 50, 53

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A., sede legale in Milano, viale Forlanini n.23, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1447573, P. IVA 11206730159 domiciliata ai fini del presente atto in Milano, viale Forlanini n. 23, in persona di Marco Boniardi Procuratore e Legale rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 12/07/2013, Estremi Atto Notarile: N. 11754 – REPERTORIO del 24/09/2013 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della fornitura di DM per emodinamica, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 27/10/2017;

b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

l) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

ll) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Aziende Sanitarie Contraenti:** le Aziende Sanitarie Contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento di DM per emodinamica, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché ad eseguire tutte le forniture secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a € 146.250,00 IVA esclusa per il lotto 6, € 14.400,00 IVA esclusa per il lotto 7, € 189.450,00 IVA esclusa per il lotto 15, € 126.000,00 IVA esclusa per il lotto 17, € 1.362.000,00 IVA esclusa per il lotto 18, € 739.680,00 IVA esclusa per il lotto 20, € 132.600,00 IVA esclusa per il lotto 22, € 49.800,00 IVA esclusa per il lotto 23, € 109.200,00 IVA esclusa per il lotto 28, € 696.000,00 IVA esclusa per il lotto 29, € 65.100,00 IVA esclusa per il lotto 34, € 401.625,00 IVA esclusa per il lotto 35, € 666.750,00 IVA esclusa per il lotto 38, € 896.250,00 IVA esclusa per il lotto 40, € 276.000,00 IVA esclusa per il lotto 50, € 262.740,00 IVA esclusa per il lotto 53.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine ad un contratto per l'affidamento della fornitura oggetto di gara di durata massima pari a 36 mesi dalla data di stipula della convenzione. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.

7. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
8. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Aziende Sanitarie Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema
3. Qualora non fosse possibile eseguire le forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
4. Gli ordinativi di Fornitura avranno una durata massima pari a 36 mesi dalla data di stipula della Convenzione.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi forniture oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) Erogare le forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità della fornitura coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.
4. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
5. Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alle forniture oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende Sanitarie contraenti potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna ad inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
- valore delle Richieste di Consegna;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, al momento di stipula della Convenzione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti;
- le informazioni sull'azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.

Tutte le informazioni saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie potranno:

- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Al termine dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare alle Aziende Sanitarie un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate

SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO GRATUITO

Relativamente ai lotti in cui sono previste apparecchiature in comodato durante tutto il periodo contrattuale, il fornitore aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature e dei dispositivi connessi forniti attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva (manutenzione full risk).

Articolo 13 - Corrispettivi

1.l corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica come segue:

Lotto	Descrizione lotto	Dispositivo offerto	Quantità triennale	Prezzo unitario	Importo di aggiudicazione (IVA esclusa)
6	Introduttore per arteria femorale per uso routinario	MEDIKIT SUPER SHEATH	29.250	5,00	146.250,00
7	Introduttore arterioso di grosso calibro	MEDIKIT SUPER SHEATH, MEDIKIT SUPER SHEATH RO	600 da 10 cm - 360 da 30 cm	15 - 15	14.400,00
15	Filo guida intracoronarico ad alto supporto	CHICE PT - CHOICE PT GRAPHICS - ADDWIRE	6.315	30,00	189.450,00
17	Filo guida intracoronarico per lesioni complesse tipo plastic wire	CHICE PT - CHOICE PT GRAPHICS - ADDWIRE	4.200	30,00	126.000,00
18	Catetere a palloncino per angioplastica coronarica standard	EMERGE MONORAIL	34.050	40,00	1.362.000,00
20	Catetere a palloncino per post-dilatazione standard	NC EMERGE	18.492	40,00	739.680,00
22	Catetere a palloncino per piccoli vasi	EMERGE MONORAIL	3.315	40,00	132.600,00

23	Catetere a palloncino a bassissimo profilo tipo "over the wire"	EMERGE OVER THE WIRE	1.245	40,00	49.800,00
28	Sistema di protezione anti-embolica a filtro	FILTERWIRE EZ	312	350,00	109.200,00
29	Catetere per aspirazione di materiale trombotico con sistema reolitico effetto Venturi	ANGIOJET, SPIROFLEX, SPIROFLEX VG, SOLENT DISTA, SOLENT OMNI, SOLENT PROXY	348	2.000,00	696.000,00
34	Estensione coassiale di catetere guida	GUIDEZILLA II	465	140,00	65.100,00
35	Catetere a palloncino con cutting ballon	FLEXTOME CUTTING BALLOON	945	425,00	401.625,00
38	Filo guida per misura intracoronarica del gradiente di Pressione transtenotico	COMET	1.905	350,00	666.750,00
40	Materiale per aterectomia rotazionale	ROTALINK BURR, ROTALINK PLUS	717 (per ogni tipologia)	800-350-100	896.250,00
50	Sistema per occlusione dell'auricola sinistra semplice	AMPLATZ SUPER STIFF GUIDEWIRE - WATCHMAN™	60	4.600,00	276.000,00
53	Catetere a palloncino a rilascio locale di farmaco particolarmente indicato per il trattamento delle restenosi intrastent	AGENT	906	290,00	262.740,00
TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 6.133.845,00					
Gli specifici codici offerti sono riportati nel Listino disponibile in piattaforma ed in particolare nel file "Elenco dispositivi offerti"					

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli beni rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la **variazione media** dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I.).

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso **DEUTSCHE BANK Spa**, codice IBAN IT76H0310401601000000770009.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere le forniture previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di

Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende Sanitarie Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede Azienda Sanitaria Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

Intercent-ER e le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.

Nel caso di **consegna**, per ogni **giorno lavorativo di ritardo**, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti (sia per il caso di modalità di gestione in conto deposito, sia per il caso di modalità di gestione per singole consegne) di cui all'articolo 11, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di **consegna urgente** (sia per il caso di modalità di gestione in conto deposito, sia per il caso di modalità di gestione per singole consegne), per ogni **giorno naturale di ritardo**, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'articolo 11, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni **giorno lavorativo di ritardo**, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la **sostituzione della merce** di cui all'articolo 11, comma 17, l'Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti in scadenza di cui all'art. 11, forniti in conto deposito, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della convenzione stessa.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente convenzione per la trasmissione **della Reportistica** di cui all'art. 12, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 250,00 sino ad un massimo dell'1 per mille del valore della convenzione sottoscritta.

In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti per gli interventi di **manutenzione correttiva** sulle apparecchiature, le aziende sanitarie applicheranno una penale giornaliera pari a Euro 250,00 sino ad un massimo dell'1 per mille del valore dell'importo contrattuale.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a

concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
8. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 22 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv) Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 - v) L'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può

altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
- vii) L'Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti. e/o di terzi, in virtù della fornitura oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua quali Responsabili della fornitura i Sigg:
 - Dott.ssa Roberta Morelli (lotti 6, 15, 18, 20 22, 23, 28, 29, 34, 35, 38, 40, 50, 53)
 - Dott. Fabrizio Vantini e Ing. Antonio Bello (lotti 7, 29, 35)

con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

2. I dati di contatto dei Responsabili della Fornitura sono:
Dott.ssa Roberta Morelli cell. 340/9769477 email: roberta.morelli@bsci.com
Dott Fabrizio Vantini cell. 345/9188559 email: fabriziovantini65@gmail.com
Ing. Antonio Bello cell 345/5227682 e mail: antonio.bello@bsci.com

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico/normativo

Qualora il Fornitore, durante il periodo di durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Il fornitore dovrà procedere ad invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica, il prodotto potrà essere immesso nella fornitura solo previo parere tecnico favorevole.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dall'Agenzia.

Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti, a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento, l'Agenzia, in accordo con le Aziende Sanitarie contraenti, sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione sottoscritta con il Fornitore aggiudicatario e le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere dagli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il fornitore non avrà nulla da pretendere.

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie Contraenti sulla evoluzione tecnica dei dispositivi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione alla medesima Convenzione.

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Agenzia/Aziende Sanitarie si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la Convenzione /Ordinativo di Fornitura.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Aziende Sanitarie Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.

Articolo 32 – Verifiche sull'esecuzione della Convenzione/Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie Contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle forniture.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle forniture non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Aziende Sanitarie Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 33 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 34 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle forniture oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Aziende Sanitarie Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.

Articolo 35 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

*AGENZIA

Alessandra Boni

*IL FORNITORE

Marco Boniardi

*Sottoscritto con firma digitale di sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

Lotto 6 - Introduttore per arteria femorale per uso routinario (calibro da 5 a 9 Fr)

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
6	SUPER SHEATH 5FX25 CM 0.038 MAX No GW	H7491603705B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 6FX25 CM 0.038 MAX No GW	H7491603706B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 7FX25 CM 0.038 MAX No GW	H7491603707B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 8FX25 CM 0.038 MAX No GW	H7491603708B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 9FX25 CM 0.038 MAX No GW	H7491603709B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 5FX25 CM 0.035 MAX No GW	H7493908624B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 6FX25 CM 0.035 MAX No GW	H7493908625B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 7FX25 CM 0.035 MAX No GW	H7493908626B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 8FX25 CM 0.035 MAX No GW	H7493908627B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 9FX25 CM 0.035 MAX No GW	H7493908628B1	C0502	36948/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 4FX11 CM 0.035 MAX GW	H7491603404B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 5FX11 CM 0.038 MAX GW	H7491603505B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 6FX11 CM 0.038 MAX GW	H7491603506B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 7FX11 CM 0.038 MAX GW	H7491603507B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 8FX11 CM 0.038 MAX GW	H7491603508B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 9FX11 CM 0.038 MAX GW	H7491603509B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 4FX7 CM 0.035 MAX GW	H7493908601B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 5FX7 CM 0.035 MAX GW	H7493908602B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 7FX7 CM 0.035 MAX GW	H7493908604B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 5FX11 CM 0.035 MAX GW	H7493908613B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 6FX11 CM 0.035 MAX GW	H7493908614B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 7FX11 CM 0.035 MAX GW	H7493908615B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 8FX11 CM 0.035 MAX GW	H7493908616B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 9FX11 CM 0.035 MAX GW	H7493908617B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
6	SUPER SHEATH 6FX7 CM 0.038 MAX GW	H7493908630B1	C0502	36866/R	pezzo	5,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.

Lotto 7 - Introduttore arterioso di grosso calibro (calibro superiore a 11 Fr)

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
7	lunghezza 10 cm circa SUPER SHEATH 4F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115720B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 5F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115721B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 6F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115722B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 7F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115723B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 8F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115724B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.

7	SUPER SHEATH 9F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115725B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 10F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115726B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 11F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115727B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 12F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115728B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 14F/11CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115740B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 4F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115710B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 5F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115711B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 6F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115712B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 7F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115713B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 8F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115714B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 9F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115715B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 10F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115716B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 12F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115717B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 14F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115718B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 14F/11CM INTRODUTTORE CON GUIDA (BOX 10PZ)	M00115741B1	C0502	36762/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
lunghezza 30 cm circa										
7	SUPER SHEATH 5F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115730B1	C0502	37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 6F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115731B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 7F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115732B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 8F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115733B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 9F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115734B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 10F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115735B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 11F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115736B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 12F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115737B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 14F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115739B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.
7	SUPER SHEATH 14F/25CM INTRODUTTORE SENZA GUIDA (BOX 10PZ)	M00115739B1		37047/R	pezzo	15,00	22	10 pz	Togo Medikit Co.Ltd	n.a.

Lotto 15 - Filo guida intracoronarico ad alto supporto

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
15	CHOICE - Floppy 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H74912132012	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corpor	n.a.

15	CHOICE - Floppy 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121320112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Intermediate 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121330112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Intermediate 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121330112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Standard 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121340112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Standard 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121340112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121350112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 3cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121350112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121600112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121600112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121610112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121610112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT Exchange 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121540112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT Exchange 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121540112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121550112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749121550112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX Exchange - Intermediate 300cm/segm. radiop. 2 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749149140112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX Exchange - Intermediate 300cm/segm. radiop. 2 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749149140112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX - Intermediate 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749149020112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX - Intermediate 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749149020112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX - Standard 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749149030112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX - Standard 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749149030112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX - Super Support 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749149050112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.

15	CHOICE PT GRAPHIX - Super Support 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H749149050112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Floppy 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121160112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Floppy 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta J (BOX 5 PZ)	H749121160112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Intermediate 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121170112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Intermediate 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta J (BOX 5 PZ)	H749121170112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Standard 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121180112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Standard 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta J (BOX 5 PZ)	H749121180112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121190112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. cm 3/punta J (BOX 5 PZ)	H749121190112	C04010201	24096/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	ADWWIRE - Extension Wire .014"/145cm - compatibile con tutte le guide da cm 185 (BOX 5 PZ)	H749221500112	C0480	24079/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
15	CHOICE PT GRAPHIX Exchange - Intermediate 300cm/segm. radiop. 2 cm/dritta	H749149140111	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 17 - Filo guida intracoronarico per lesioni complesse tipo plastic wire

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
17	CHOICE PT 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121600112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491216001J2	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121610112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT - Extra Support 182 cm/segm. radiop. 35cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491216101J2	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT Exchange 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121540112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT Exchange 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491215401J2	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749121550112	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT Exchange - Extra Support 300 cm/segm. radiop. 35 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491215501J2	C04010201	24118/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX - Intermediate 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H749149020112	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.

17	CHOICE PT GRAPHIX - Intermediate 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491490201J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX - Standard 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H7491490301J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX - Standard 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491490301J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX - Super Support 182cm/segm. radiop. 2cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H7491490501J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX - Super Support 182cm/segm. radiop. 2cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491490501J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX Exchange - Intermediate 300cm/segm. radiop. 2 cm/punta dritta (BOX 5 PZ)	H7491491401J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	CHOICE PT GRAPHIX Exchange - Intermediate 300cm/segm. radiop. 2 cm/punta J (BOX 5 PZ)	H7491491401J2	C04010201	24127/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
17	ADDWIRE - Extension Wire .014/145cm - compatibile con tutte le guide da cm 185 (BOX 5 PZ)	H7492215001J2	C0480	24079/R	pezzo	30,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 18 - Catetere a palloncino per angioplastica coronarica standard

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
18	Emerge 1.2mm Monorail Balloon Catheter 8/1.2mm	H7493919308120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Monorail Balloon Catheter 8/1.5mm	H7493919308150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.0mm	H7493919308200	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.25mm	H7493919308220	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.50mm	H7493919308250	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.75mm	H7493919308270	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/3.0mm	H7493919308300	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/3.25mm	H7493919308320	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/3.50mm	H7493919308350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/3.75mm	H7493919308370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/4.0mm	H7493919308400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.2mm Monorail Balloon Catheter 12/1.2mm	H7493919312120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Monorail Balloon Catheter 12/1.5mm	H7493919312150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

[illegible]

18	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.0mm	H7493919320300	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.25mm	H7493919320320	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.50mm	H7493919320350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.75mm	H7493919320370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/4.0mm	H7493919320400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.0mm	H7493919330200	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.25mm	H7493919330220	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.50mm	H7493919330250	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.75mm	H7493919330270	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.0mm	H7493919330300	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.25mm	H7493919330320	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.50mm	H7493919330350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.75mm	H7493919330370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/4.0mm	H7493919330400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 8/1.2mm	H7493919408120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 8/1.5mm	H7493919408150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 12/1.2mm	H7493919412120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 12/1.5mm	H7493919412150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 15/1.2mm	H7493919415120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 15/1.5mm	H7493919415150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 20/1.2mm	H7493919420120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
18	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 20/1.5mm	H7493919420150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 20 - Catetere a palloncino per postdilatazione standard

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 6/2.0mm	H7493927606200	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

[illegible]

[illegible]

20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.75mm	H7493927620270	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.0mm	H7493927620300	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.25mm	H7493927620320	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.50mm	H7493927620350	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.75mm	H7493927620370	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/4.0mm	H7493927620400	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/4.5mm	H7493927620450	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/5.0mm	H7493927620500	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/5.5mm	H7493927620550	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 20/6.0mm	H7493927620600	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.0mm	H7493927630200	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.25mm	H7493927630220	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.50mm	H7493927630250	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.0mm	H7493927630300	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.25mm	H7493927630320	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.50mm	H7493927630350	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.75mm	H7493927630370	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
20	NC Emerge Monorail Balloon Catheter 30/4.0mm	H7493927630400	C010401020101	1249741/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 22 - Catetere a palloncino per piccoli vasi

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
22	Emerge 1.2mm Monorail Balloon Catheter 8/1.2mm	H7493919308120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.5mm Monorail Balloon Catheter 8/1.5mm	H7493919308150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.0mm	H7493919308200	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 8/2.25mm	H7493919308220	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

[illegible]

22	Emerge Monorail Balloon Catheter 15/3.50mm	H7493919315350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 15/3.75mm	H7493919315370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 15/4.0mm	H7493919315400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.2mm Monorail Balloon Catheter 20/1.2mm	H7493919320120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.5mm Monorail Balloon Catheter 20/1.5mm	H7493919320150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.0mm	H7493919320200	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.25mm	H7493919320220	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.50mm	H7493919320250	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/2.75mm	H7493919320270	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.0mm	H7493919320300	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.25mm	H7493919320320	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.50mm	H7493919320350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/3.75mm	H7493919320370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 20/4.0mm	H7493919320400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.0mm	H7493919330200	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.25mm	H7493919330220	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.50mm	H7493919330250	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/2.75mm	H7493919330270	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.0mm	H7493919330300	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.25mm	H7493919330320	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.50mm	H7493919330350	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/3.75mm	H7493919330370	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge Monorail Balloon Catheter 30/4.0mm	H7493919330400	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 8/1.2mm	H7493919408120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 8/1.5mm	H7493919408150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 12/1.2mm	H7493919412120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

22	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 12/1.5mm	H7493919412150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 15/1.2mm	H7493919415120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 15/1.5mm	H7493919415150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.2mm Push Monorail Balloon Catheter 20/1.2mm	H7493919420120	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
22	Emerge 1.5mm Push Monorail Balloon Catheter 20/1.5mm	H7493919420150	C010401020101	512856/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 23 - Catetere a palloncino a bassissimo profilo tipo "over the wire"

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
23	Emerge 1.2mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 8/1.2mm Push	H7493919608120	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.5mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 8/1.5mm Push	H7493919608150	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.2mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 12/1.2mm Push	H7493919612120	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.5mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 12/1.5mm Push	H7493919612150	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.2mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 15/1.2mm Push	H7493919615120	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.5mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 15/1.5mm Push	H7493919615150	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.2mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 20/1.2mm Push	H7493919620120	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.5mm Push Over-the-Wire Balloon Catheter 20/1.5mm Push	H7493919620150	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.2mm Over-the-Wire Balloon Catheter 8/1.2mm	H7493919508120	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge 1.5mm Over-the-Wire Balloon Catheter 8/1.5mm	H7493919508150	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/2.0mm	H7493919508200	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/2.25mm	H7493919508220	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/2.25mm	H7493919508250	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/2.75mm	H7493919508270	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/3.0mm	H7493919508300	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/3.25mm	H7493919508320	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/3.5mm	H7493919508350	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 8/3.75mm	H7493919508370	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

[illegible]

23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/2.25mm	H7493919520220	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/2.25mm	H7493919520250	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/2.75mm	H7493919520270	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/3.0mm	H7493919520300	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/3.25mm	H7493919520320	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/3.5mm	H7493919520350	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/3.75mm	H7493919520370	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 20/4.0mm	H7493919520400	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/2.0mm	H7493919530200	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/2.25mm	H7493919530220	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/2.25mm	H7493919530250	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/2.75mm	H7493919530270	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/3.0mm	H7493919530300	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/3.25mm	H7493919530320	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/3.5mm	H7493919530350	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/3.75mm	H7493919530370	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
23	Emerge Over-the-Wire Balloon Catheter 30/4.0mm	H7493919530400	C010401020101	512883/R	pezzo	40,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 28 - Sistema di protezione anti-embolica a filtro

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
28	FilterWire EZ - Sistema di protezione intra-arteriosa, lung. 190 cm	H749201003990	C01050201	90646/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
	FilterWire EZ - Sistema di protezione intra-arteriosa, lung. 300 cm	H749201004000	C01050201	90646/R	pezzo			1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 29 - Cateteri per aspirazione di materiale trombotico con sistema realistico effetto Venturi

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
29	ANGIOJET CATHETER AVX Contrast Injectable OTW	105039-003	C019002	1402989/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

29	ANGIOJET CATHETER - PE PULMONAR EMBOLISM OTW	107171-003		C019002	1403000/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET CATHETER SOLENT DISTA OTW	111303-003		C019002	1403290/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET CATHETER SOLENT OMNI OTW	109681-004		C019002	1403292/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET CATHETER SOLENT PROXI OTW	109676-004		C019002	1403300/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET Catheter SPIROFLEX VG RX	106608-004		C010401020502	1385019/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET Catheter SPIROFLEX RX	106553-004		C010401020502	1385127/R	pezzo	2.000,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
29	ANGIOJET ULTRA SYSTEM CONSOLE	105650-028		Z120105	1402462/R		comodato d'uso gratuito			Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 34 - Estensione coassiale di catetere guida

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
34	GUIDEZILLA II 6F - estensione del catetere guida in 6F	H74939393515060	C0104010202	1542491/R	pezzo	140,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
34	GUIDEZILLA II 6F LONG - estensione del catetere guida in 6F - misura LONG 40cm	H749393935150610	C0104010202	1542491/R	pezzo	140,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
34	GUIDEZILLA II 7F - estensione del catetere guida in 7F	H74939393515070	C0104010202	1542491/R	pezzo	140,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
34	GUIDEZILLA II 8F - estensione del catetere guida in 8F	H74939393515080	C0104010202	1542491/R	pezzo	140,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 35 - Catetere a palloncino con cutting balloon

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
35	Cutting Balloon FLEXTOME MONORAIL diam. 2mm x 1,5cm, cat. 2.7-2.0 F - 140cm	M001BPM2015140F0	C010402020101	39011/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	Cutting Balloon FLEXTOME MONORAIL diam. 2,5mm x 1,5cm, cat. 2.7-2.0 F - 140cm	M001BPM2515140F0	C010402020101	39011/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	Cutting Balloon FLEXTOME MONORAIL diam. 3mm x 1,5cm, cat. 2.7-2.0 F - 140cm	M001BPM3015140F0	C010402020101	39011/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	Cutting Balloon FLEXTOME MONORAIL diam. 3,5mm x 1,5cm, cat. 2.7-2.0 F - 140cm	M001BPM3515140F0	C010402020101	39011/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	Cutting Balloon FLEXTOME MONORAIL diam. 4mm x 1,5cm, cat. 2.7-2.0 F - 140cm	M001BPM4015140F0	C010402020101	39011/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.00mm/3 microlame, 6mm	H749RB4200060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.00mm/3 microlame, 10mm	H749RB4200100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.00mm/3 microlame, 15mm	H749RB4200150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.25mm/3 microlame, 6mm	H749RB4225060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.25mm/3 microlame, 10mm	H749RB4225100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.25mm/3 microlame, 15mm	H749RB4225150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.50mm/3 microlame, 6mm	H749RB4250060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.50mm/3 microlame, 10mm	H749RB4250100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.50mm/3 microlame, 15mm	H749RB4250150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.75mm/3 microlame, 6mm	H749RB4275060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.75mm/3 microlame, 10mm	H749RB4275100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 2.75mm/3 microlame, 15mm	H749RB4275150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.00mm/3 microlame, 6mm	H749RB4300060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.00mm/3 microlame, 10mm	H749RB4300100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.25mm/3 microlame, 15mm	H749RB4300150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.25mm/3 microlame, 6mm	H749RB4325060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.25mm/3 microlame, 10mm	H749RB4325100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.50mm/4 microlame, 15mm	H749RB4325150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.50mm/4 microlame, 6mm	H749RB4350060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.50mm/4 microlame, 10mm	H749RB4350100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.75mm/4 microlame, 15mm	H749RB4350150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.75mm/4 microlame, 6mm	H749RB4375060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 3.75mm/4 microlame, 10mm	H749RB4375100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 4.00mm/4 microlame, 15mm	H749RB4400060	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 4.00mm/4 microlame, 6mm	H749RB4400100	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
35	FLEXTOME™ CUTTING BALLOON™ 4.00mm/4 microlame, 10mm	H749RB4400150	C010401020199	39222/R	pezzo	425,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 38 - Filo guida per misura intracoronarica del gradiente di Pressione transtenotico

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
-----------------	---	--	-----	----------------------	--------------------------	---	---------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

38	COMET - Guida per la valutazione del flusso coronarico	H7493932430	C04010103	1383638/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
	FFR Link	H7495551000	C01040180	1377851/R	pezzo	comodato d'uso gratuito			Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 40 - Materiale per atterectomia rotazionale

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
a) frese di varie misure montate su advancer										
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 1.25 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310020	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 1.50 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310030	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 1.75 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310040	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 2.00 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310050	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 2.25 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310060	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 2.50 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310070	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 2.15 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310150	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	ROTABLATOR ROTALINK PLUS - Fresa 2.38 mm, lungh. 135cm premontata su Advancer	H749236310160	C010401020402	27775/R	pezzo	800,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
b) frese singole di varie misure										
40	FRESA ROTALINK, fresa 1.25 mm, lunghezza cm 135	H802227680020	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 1.50 mm, lunghezza cm 135	H802227680030	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 1.75 mm, lunghezza cm 135	H802227680040	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 2.00 mm, lunghezza cm 135	H802227680050	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 2.25 mm, lunghezza cm 135	H802227680060	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 2.50 mm, lunghezza cm 135	H802227680070	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 2.15 mm, lunghezza cm 135	H802227680150	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	FRESA ROTALINK, fresa 2.38 mm, lunghezza cm 135	H802227680160	C010401020402	27740/R	pezzo	350,00	22	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
c) fili guida dedicati										
40	Guida ROTAWIRE - Floppy con Wire Clip torquer, lungh. cm 325 (BOX 5 PZ)	H802228240022	C010401020402	27894/R	pezzo	100,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	Guida ROTAWIRE - Extra Support con Wire Clip torquer, lungh. cm 325 (BOX 5 PZ)	H802232390012	C010401020402	27894/R	pezzo	100,00	22	5	Boston Scientific Corporation	n.a.
40	Console Rotablator 230VC (Mod. RC5000)	H802220200381	C010401020402	27663/R	pezzo	comodato d'uso gratuito		1		

LOTTO 50 - Sistema per occlusione dell'auricola sinistra semplice

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
50	WATCHMAN Access System, Single Curve, Soft Tip, 14 Fr, 75 cm	M635TS10060	C0599	226347/R	pezzo	400,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	WATCHMAN Access System, Double Curve, Soft Tip, 14 Fr, 75 cm	M635TS20060	C0599	226354/R	pezzo	400,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	27 mm WATCHMAN LAA Closure Device & Delivery System, 12 Fr.	M635WS27060	P0799	226342/R	pezzo	4.200,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	24 mm WATCHMAN LAA Closure Device & Delivery System, 12 Fr.	M635WS24060	P0799	226340/R	pezzo	4.200,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	33 mm WATCHMAN LAA Closure Device & Delivery System, 12 Fr.	M635WS33060	P0799	226344/R	pezzo	4.200,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	21 mm WATCHMAN LAA Closure Device & Delivery System, 12 Fr.	M635WS21060	P0799	226298/R	pezzo	4.200,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	30 mm WATCHMAN LAA Closure Device & Delivery System, 12 Fr.	M635WS30060	P0799	226343/R	pezzo	4.200,00	4	1	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF J TEFLONATA 035/145/3MM (BOX 5PZ)	M001465001	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF J TEFLONATA 035/180/3MM (BOX 5PZ)	M001465011	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF J TEFLONATA 035/260/3MM (BOX 5PZ)	M001465021	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF J TEFLONATA 038/145/3MM (BOX 5PZ)	M001465031	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF J TEFLONATA 038/180/3MM (BOX 5PZ)	M001465041	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .035/260 DRITTA/PT.CORTA 1 cm (BOX 5PZ)	M001465091	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .038/260 DRITTA/PT.CORTA 1 cm (BOX 5PZ)	M001465101	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .038/145 DRITTA TEFLONATA (BOX 5PZ)	M001465171	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .038/145 DRITTA/PT.CORTA 3.5 cm (BOX 5PZ)	M001465181	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .038/180 DRITTA TEFLONATA (BOX 5PZ)	M001465191	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .035/145 DRITTA TEFLONATA (BOX 5PZ)	M001465201	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .035/145 DRITTA/PT.CORTA 3.5cm (BOX 5PZ)	M001465241	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .035/180 DRITTA TEFLONATA (BOX 5PZ)	M001465251	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.
50	AMPLATZ SUPER STIFF .035/260 DRITTA TEFLONATA (BOX 5PZ)	M001465261	C04020202	18596/R	pezzo	OMAGGIO		5	Boston Scientific Corporation	n.a.

LOTTO 53 - Catetere a palloncino a rilascio locale di farmaco particolarmente indicato per il trattamento delle restenosi intrastent

Numero Lotto	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	CND	CODICE REPERTORIO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	IVA (%)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CODICE FISCALE PRODUTTORE
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.00mmX12mm	H749392222201210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.00mmX15mm	H749392222201510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.00mmX20mm	H749392222202010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.00mmX30mm	H749392222203010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.25mmX12mm	H74939222221210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.25mmX15mm	H74939222221510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.25mmX20mm	H74939222222010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.50mmX12mm	H749392222251210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.50mmX15mm	H749392222251510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.50mmX20mm	H749392222252010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.50mmX30mm	H749392222253010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.75mmX12mm	H749392222271210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.75mmX15mm	H749392222271510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.75mmX20mm	H749392222272010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 2.75mmX30mm	H749392222273010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.00mmX12mm	H749392222301210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.00mmX15mm	H749392222301510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.00mmX20mm	H749392222302010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.00mmX30mm	H749392222303010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.50mmX12mm	H749392222351210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.50mmX15mm	H749392222351510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.50mmX20mm	H749392222352010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 3.50mmX30mm	H749392222353010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 4.00mmX12mm	H749392222401210	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 4.00mmX15mm	H749392222401510	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 4.00mmX20mm	H749392222402010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.
53	AGENT Drug-Coated Balloon (DCB) - 4.00mmX30mm	H749392222403010	C010401020199	1185899/R	pezzo	290,00	22	1	Hemoteq AG	n.a.